



Federazione Italiana Sport Equestri

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri**

Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 19/2022

nei confronti di Cassata Ruggero, Domenico Tripoli e Happy Stable ASD in persona del lrpt.

In data 29/08/2022 perveniva in Federazione la segnalazione della Sig.ra Giorgia Abate (a questo Giudice in data 31/08/2022) che riportava i seguenti fatti, avvenuti in occasione della manifestazione "Circuito Classico MPAAF e Categorie Aggiunte" svoltosi a Pietra dei Fiori SSD in Busetto Palizzolo fra il 15 e 17 Luglio 2022: <<

Lo scrivente Giorgia Abate, residente in Catania alla via Monsignor Ventimiglia 27, segnala che in occasione della manifestazione "Circuito Classico MPAAF + Categorie Aggiunte" svoltasi a Pietra dei Fiori SSD a Busetto Pafizzolo in data 15, \6, 17 luglio 2022, è stata iscritta alla gara l'amazzone B. L. con il cavallo Igea di Giulfo

In occasione della gara di sabato 16 luglio alla categoria L60 partecipava detto binomio. O almeno così risulta agli atti di gara. Lo speaker annunciava la partecipazione del binomio che entrava in campo senza che alcuno osservasse alcunché.

Senonchè il padre della bambina - il cavaliere Ruggero Cassata tesserato presso la FISE— seguiva in tribuna la gara e immediatamente lamentava

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

che la figlia C. B. L. (sembrerebbe alla sua prima gara) gareggiava sotto falso nome.

La gara si concludeva con la caduta della bimba e l'eliminazione.

Fortunatamente la bambina non subiva danni fisici a causa dell'incidente.

Ma se si fossero verificati danni fisici l'amazzone sarebbe risultata non tesserata e non assicurata.

Il successivo giorno domenica 17 luglio la stessa bambina continuava a partecipare alla gara — sempre sotto falso nome - con sostituzione di cavallo (non più Igea di Giulfo bensì Ladaula).

Tanto si rassegna per le opportune iniziative che evitino in futuro tali imbrogli, facendo partecipare, probabilmente in maniera inconsapevole, una bimba a gare e privandola dell'assicurazione.>>

Veniva aperto procedimento disciplinare a carico del tesserato Ruggero Cassata, padre della minore B. C. L., e disposta nel medesimo provvedimento l'acquisizione della documentazione inerente l'iscrizione e le schede di tesseramento delle minori citate nella segnalazione, nonché fissata la data in cui assumere la pronuncia per il giorno 12/09/2022.

In data 07/09/2022 il sig. Cassata inoltrava propria memoria mediante la quale formulava eccezione preliminare di inammissibilità della denuncia; nel merito, si dichiarava estraneo ai fatti e rilevava che la ASD di appartenenza della figlia B. C. si sarebbe occupata, secondo il Regolamento, dell'iscrizione della medesima al concorso di cui trattasi.

Con successivo provvedimento questo Giudice interessava quale soggetto passivo del procedimento disciplinare anche l'Ente affiliato

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Happy Stable ASD Onlus di equitazione in persona del lrpt, rinviando la pronuncia al 28/09/2022 e invitando la detta ASD a riferire il nominativo dell'istruttore che seguiva in campo l'amazzone.

La ASD deferita inviava memoria in data 16/09/2022 mediante la quale negava la veridicità di quanto affermato nella segnalazione e forniva un elenco dei nominativi degli istruttori e tecnici che operavano presso la stessa ASD.

Anche il tesserato Cassata Ruggero inviava nuova memoria in data 16/09/2022 con la quale insisteva per la declaratoria di improcedibilità della segnalazione chiedendo la condanna per lite temeraria della denunciante e, in via istruttoria, chiedeva disporsi l'audizione del sig. Cassata Marco.

Veniva disposta l'audizione di Cassata Marco per il giorno 11.10.2022 tramite collegamento da remoto sulla piattaforma Teams e rinviata la decisione al giorno 14 Ottobre 2022, con facoltà per gli incolpati di presentare memorie e documenti fino a due giorni prima.

Espletata l'audizione con provvedimento del 14.10.2022 la data della pronuncia veniva rinviata al 24.10.2022.

In data 18/10/2022 il tesserato Cassata Ruggero produceva una nuova memoria integrativa, mediante la quale sostanzialmente si riportava alle precedenti difese e sottolineava nuovamente di essere assolutamente estraneo alla gestione della iscrizione al concorso della figlia e di ignorare chi fosse il suo istruttore.

Con provvedimento del 21 ottobre 2022 il procedimento veniva avvocato da questo Giudice il quale, acquisito il nominativo dell'istruttore firmatario di riferimento dell'ente affiliato, estendeva il procedimento al sig Domenico Tripoli istruttore di entrambe le minori citate, fissando per la pronuncia la data del 16 novembre 2022.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si respinge l'eccezione relativa alla improcedibilità della segnalazione proveniente dalla sig.ra Giorgia Abate la quale, pur non tesserata, ha segnalato quanto ha ritenuto di aver appreso per senso sportivo e di civiltà giuridica, dal momento che sono stati rappresentati fatti che avrebbero potuto alterare lo svolgimento del concorso e il suo risultato e che avrebbero potuto avere gravi conseguenze a carico di una minorenni e potenzialmente addebitabili alla Federazione.

Anche alla luce di recenti arresti del Tribunale Federale (ex multis RG 07/21 e RG 09/21) si ritiene che il disposto dell'attuale art 63.1 del Regolamento di Giustizia vigente ¹sia applicabile analogicamente anche all'azione del GSN e che gli organi federali non possono ignorare segnalazioni di tale genere, ritenendo, tra l'altro, che l'obbligo di cui all'art 3 R.G. non possa escludere la platea degli interessati per i quali la segnalazione rappresenti una mera facoltà, a ciò aggiungendosi che i documenti acquisiti d'ufficio da questo Ufficio, relativamente al tesseramento della minore e alla sua iscrizione al concorso, hanno ben consentito sia l'avvio che la prosecuzione del presente procedimento, non ritenendosi applicabile il richiamato art 24 R.G., che riguarda una fattispecie ben diversa di accesso diretto.

La segnalazione è stata assorbita dalle risultanze delle schede di tesseramento e dalla relazione inviata dalla segretaria del concorso, che hanno determinato questo

¹ Art. 63 – Azione del Procuratore Federale

63.1 *Titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare – da esercitarsi nei confronti di tesserati, affiliati, aggregati, comitati organizzatori, e altri soggetti individuati dalla Federazione – è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da Organi o Uffici Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, **soggetti terzi**, ovvero d'ufficio, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere comunque esercitata sulla base di sole denunce anonime.*



Federazione Italiana Sport Equestri

Ufficio nel perseguire i comportamenti illeciti ravvisati, ai sensi dell'art 37.1 lettera a) R.G..

Devono essere rigettate, pertanto, le eccezioni preliminari relative alla inammissibilità della denuncia, così come alla sua tardività (difesa Tripoli), trattandosi di fatti che non hanno alcuna connessione con la classifica del concorso.

Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di nullità della segnalazione (difesa Tripoli) la quale, fermo restando quanto sopra esposto, in ogni caso conteneva i requisiti per poter comprendere il tenore del comportamento descritto, peraltro analiticamente delineato, i soggetti coinvolti, le circostanze di tempo e di luogo degli eventi descritti, allegava documentazione e esprimeva la potenziale lesività di quanto portato all'attenzione della Federazione e a tutela di una minore.

Nel merito, il sig. Cassata, nella prima memoria, ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza che avrebbe visto la propria figlia partecipare alla competizione sportiva sotto falso nome; ha sostenuto di non occuparsi personalmente di seguire la figlia nella sua attività sportiva, seppure a lui comune; ha specificato di montare presso altro e diverso circolo; ha affermato che sarebbe la madre della minore a gestire la ragazza nelle pratiche dell'attività sportiva. Ha, inoltre, fatto presente che la responsabilità dell'iscrizione per i tesserati under 18 è a carico dell'ente affiliato, con il consenso dell'istruttore tecnico e mediante la procedura di iscrizioni on line (art 367 Reg Gen Fise e art 1.6 RNSO); chiedeva quindi di essere estromesso dal giudizio poiché estraneo ai fatti.

Nella seconda memoria dd.18.10.22, seguita all'audizione del figlio Marco Cassata, ha aggiunto di essersi recato presso il circolo sportivo Pietra dei Fiori <<*unicamente*

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

per assistere alla gara su espresso invito della figlia>>, di non averle prestato assistenza nelle fasi di avvicinamento alla gara, non presenziando in campo prova, e di essersi accomodato << in tribuna insieme al sig. Marco Cassata ben prima dell'inizio della categoria L60 attendendo l'ingresso in campo della figlia>>.

Il legale rappresentante della ASD Onlus Happy Stable, con memoria del 16.9.2022, ha dichiarato che << dalle informazioni dallo stesso assunte non è vero quanto segnalato>> e ha fornito l'elenco dei tecnici/istruttori federali in forze presso il circolo, senza evidenziare chi fosse l'istruttore di C. B. come richiesto².

Il sig. Domenico Tripoli, istruttore di riferimento sia di C. B. che di B. L., in forze al Circolo Happy Stable ASD Onlus, con memoria del 11.11.2022 ha formulato eccezioni preliminari già scrutinate e, nel merito, ha sostenuto l'insussistenza del fatto, in quanto, nella giornata del 16 Luglio 2022, mentre B. L. svolgeva la ricognizione a piedi del percorso in campo gara, B. C. si trovava a scaldare il cavallo in campo prova, dove cadeva a seguito di una sgroppata.

Dall'istruttoria è invece emerso che la minore C. B. ha partecipato alla gara del 16/07/2022.

Questa circostanza è stata affermata da Cassata Ruggero nella sua memoria del 18.10.22 e da Cassata Marco nella audizione del 14.10.2022.

2

il termine di **giorni 5** dalla notifica del presente atto a **Cassata Ruggero e alla Happy Stabile ASD Onlus di Equitazione** per trasmettere alla Federazione il nome dell'Istruttore in campo e/o del soggetto che lo ha sostituito, in assistenza dell'amazzone Cassata Beatrice in occasione della manifestazione svolta fra il 15 e il 17 Luglio 2022 "Circuito Classico MPAAF"

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Entrambi concordano che la minore si trovasse in campo gara e non in campo prova per la L60 il sabato pomeriggio e che la stessa è poi caduta ed è stata eliminata.

Senonchè a pagina 21 della classifica del detto concorso della giornata di sabato 16/7/22 risulta come partecipante B. L.- e non C. B.- in sella a Igea di Gulfo, “eliminata” nella categoria L60 di precisione, mentre nella giornata del 17/7 risulta la medesima atleta in sella a Ladaula.

La relazione inoltrata dalla segreteria di concorso ha, peraltro, chiarito che regolarmente iscritta al detto concorso risultava B. L., inserita nell’ordine di partenza del 16 Luglio e nella relativa classifica, inserita nella giornata del 17 luglio con il cambio di cavallo, regolarmente comunicato da Tripoli Domenico, mentre C. B. non risultava essere stata iscritta al detto concorso e, in ogni caso, risultava essere stata tesserata in data 17 Luglio 2022, pertanto l’iscrizione della medesima non avrebbe potuto essere accettata in quanto non in possesso della anzianità prevista nei Regolamenti Federali.

La scheda di tesseramento acquisita conferma che la minore C. B. è tesserata presso la FISE solo dal 17 Luglio 2022, ovverosia dal giorno seguente alla sua partecipazione al concorso.

L’art 5 dello Statuto Fise prevede, oltre al generale obbligo di rispettare tutta la normativa federale e del Coni, che gli affiliati sono tenuti a tesserare alla Fise tutti coloro i quali praticano presso le proprie strutture attività federale anche solo in forma ludica; l’Art. 367.1 del Regolamento Generale prevede che <<367.1 Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall’ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema di iscrizioni on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento della singola disciplina sportiva.>>

l'art. 367.4 prevede che <<Per tutte le pratiche relative a cavalieri under 18 inerenti alla manifestazione, i Children, i Giovanissimi e gli Juniores devono essere assistiti da uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente di appartenenza degli stessi che li accompagna alla manifestazione>>; l'art. 1.6 R.N.S.O. prevede che <<Il cavaliere, il proprietario o detentore del cavallo e l'istruttore di minori rispondono di qualsiasi fatto commesso da persona/e e/o cavallo/i che in quel momento esplica un'attività sotto la rispettiva diretta giurisdizione o che sia direttamente agli stessi riconducibile con esclusione per i suddetti fatti di qualsivoglia responsabilità in capo alla Federazione, alla quale non può essere imputato alcun obbligo giuridico in merito ad eventuali indennizzi per sinistri occorsi a tesserati o a terzi in occasione dello svolgimento della predetta attività sportiva.>>.

Infine l'art. 2.3 del vigente Regolamento di Giustizia prevede che :<<Costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano il tesseramento dei cavalieri circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di cavalieri non tesserati. Analogamente costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano l'iscrizione al Ruolo del Cavallo di equidi circa l'età, la nazionalità d'origine, o altre caratteristiche rilevanti, nonché la partecipazione a gare di equidi non iscritti al Ruolo.>>

Si rammenta, inoltre, che tutti i tesserati e gli affiliati debbono ispirare il loro comportamento al rispetto dei principi di lealtà e correttezza³.



Alla luce di quanto sopra emerge la palese responsabilità della ASD Happy Stable nell'aver permesso che la minore B. C. partecipasse alla categoria L60 nella giornata di sabato 16 luglio 2022 in assenza di regolare tesseramento Fise; che la predetta non era evidentemente stata registrata presso le iscrizioni del concorso in quanto, appunto, non tesserata; che l'istruttore di riferimento Tripoli Domenico abbia prestato il proprio consenso a che la minore B. C. partecipasse al concorso di Pietra dei Fiori in assenza di regolare tesseramento federale (e ciò sarebbe valido anche per la non creduta tesi che la stessa stesse riscaldando il cavallo in campo prova) e che il medesimo istruttore era presente in occasione del concorso e ha permesso la partecipazione della minore alla competizione. Infatti, anche in questa ipotesi la minore avrebbe montato a cavallo priva di tesseramento e della necessaria autorizzazione a montare FISE, in occasione di una manifestazione sportiva sotto l'egida della FISE stessa.

Il tutto in spregio delle norme sopra citate e mettendo in serio pericolo la minore e creando un grave pregiudizio e rischio per la Federazione, per il Comitato organizzatore dell'evento sportivo e per tutte le figure di controllo.

Nella irrogazione della sanzione si è tenuto conto della gravità di quanto accertato e di precedenti specifici Fise (CAS 02/17).

Per quanto concerne il sig. Cassata il medesimo deve essere mandato esente da responsabilità.

Art 2 Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. (Codice Comportamento Sportivo Coni)



Federazione Italiana Sport Equestri

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale applica alla **Happy Stabile ASD** Onlus di equitazione in persona del suo legale rappresentante p.t. la sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art. 6.1 III del Regolamento di Giustizia per euro 2.000,00 (duemila/00);

Applica al sig **DOMENICO TRIPOLI** la sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art. 6.1 III del Regolamento di Giustizia per euro 2.000,00 (duemila/00) nonché la sanzione della sospensione della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali per **mesi otto**, ai sensi dell'art 6.1 VI del Regolamento di Giustizia.

Tale sospensione comporta altresì l'inibizione dell'Istruttore e/o Tecnico a essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgano attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sospensione comporta contestualmente anche quella dell'attività sportiva, come prevista al punto IV.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Cassata Ruggero.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per comunicazione agli interessati ove indicato a mezzo pec nonché per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, lì 16 novembre 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it